



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

SETTORE TECNICO – Servizio Urbanistica, Ambiente ed Edilizia Privata

## REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PUBBLICO DECORO

Approvato con DCC n. 26 del 09 giugno 2018



# REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PUBBLICO DECORO

Sindaco

**Fabrizia Pecunia**

Giunta Comunale

**Vice Sindaco – Oscar Bordoni**

**Assessore – Marco Bonanini**

Ufficio Tecnico

**Arch. Euro Procaccini**

**Geom. Marco Martini**



## ART. 1 – OBIETTIVI, INDIRIZZI e DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le norme del presente regolamento perseguono i seguenti obiettivi e linee di indirizzo conformi alla più generale riqualificazione urbana di intervento pubblico e privato:

- Regolamentare l'installazione e la progettazione dei manufatti e degli arredi urbani ai fini della tutela e del decoro dello spazio pubblico e dell'unitarietà degli interventi.
- Favorire interventi che, nell'occupazione del suolo pubblico, conservino sempre una significativa permeabilità con lo spazio circostante, non costituiscano intralcio alla fruibilità pedonale con particolare riguardo ai soggetti diversamente abili e consentano la giusta lettura della piazza o della via in cui tali interventi sono inseriti.
- Perseguire la qualità del contesto urbano in cui si inseriscono, con interventi di arredo in grado di valorizzare i luoghi esistenti con la dovuta attenzione ai caratteri architettonici e stilistici della zona in cui si interviene. Promuovere l'utilizzo di materiali appartenenti alla tradizione storica locale.
- Valorizzare (attraverso l'arredo, l'illuminazione, la riqualificazione delle facciate e degli spazi esterni) vie, piazze, al fine di creare una loro migliore integrazione con il restante tessuto urbano, la nascita di nuove attività ed una conseguente migliore sicurezza urbana e conferire ad essi un più esteso potere socializzante.
- Perseguire obiettivi di igiene urbana.
- Tutelare e valorizzare le prospettive e le visuali sia nelle "strade" che vanno verso il mare, sia in quelle proiettate verso l'arco collinare, sia quelle in cui i fondali sono costituiti da edifici di pregio, monumenti o altro.
- Valorizzare nel recupero delle facciate la presenza di elementi architettonici artistici significativi quali sculture, bassorilievi, fregi, portali lapidei, attraverso il loro adeguato restauro e la loro illuminazione.
- Incentivare l'eliminazione di materiali impropri negli infissi e nelle finiture degli edifici appartenenti al tessuto storico.

2. Sono elementi di arredo urbano o che comunque ne integrano l'aspetto:

- Tende, ombrelloni, pergolati
- Targhe
- Insegne di esercizio
- Lampade e luminarie

- Pedane
- Fioriere
- Dehors
- Elementi di arredo per pubblici esercizi quali tavoli e sedie
- Bacheche e distributori automatici
- Manufatti per esercizi pubblici
- Rivendite di giornali
- Cabine e punti telefonici
- Armadi per apparecchiature tecniche e similari
- Apparecchi per informazione telematica
- Facciate degli edifici e spazi esterni
- Impianti pubblicitari
- Elementi diversi da collocarsi su suolo pubblico

3. L'installazione di elementi di arredo urbano, ad eccezione di installazioni particolari per tipologia e dimensione, per le quali occorre seguire apposita procedura autorizzativa, è soggetta, se non diversamente definito nei singoli articoli, al rilascio di specifica autorizzazione e la relativa istanza deve essere presentata all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) con l'indicazione delle generalità del richiedente e corredata della seguente documentazione:

- a) planimetria con l'indicazione della posizione dell'installazione;
- b) progetto quotato in scala adeguata dell'opera e relativa descrizione tecnica, in duplice copia, debitamente firmato dall'interessato, documentazione fotografica a colori, bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
- c) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera in modo da garantire la stabilità (tenuto conto della natura del terreno o del diverso immobile cui andrà collegato, nonché della spinta del vento ove necessario ecc.);
- d) "nulla osta" del proprietario dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;
- e) limitatamente agli impianti pubblicitari luminosi, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, progetto ai sensi dell'art.6 della Legge 5.3.1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- f) per l'installazione di striscioni e standardi debbono essere indicati e descritti gli

esatti punti di ancoraggio.

4. Nel caso in cui gli elementi di arredo urbano di cui al punto precedente siano soggetti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, occorre rispettare la seguente procedura:

- a) Presentazione all'Ufficio competente delle richieste di suolo pubblico con gli stessi elaborati previsti dall'art. 3 del presente regolamento;
- b) Ottenimento del "nulla osta" alla concessione del suolo pubblico da parte del competente ufficio;
- c) Presentazione all'URP della pratica come indicato nell'art. 3, completa del "nulla osta" ai soli fini dell'ottenimento del suolo pubblico;
- d) La relativa autorizzazione/concessione ai fini dell'occupazione di suolo pubblico potrà essere acquisita solo una volta ottenuta l'autorizzazione di cui ed ai sensi del presente "Regolamento comunale per gli elementi di arredo urbano e pubblico decoro"

5. Per la cartellonistica di cantiere e gli avvisi relativi a lavori pubblici in corso o interventi di emergenza da parte di aziende (ATC, ENEL, TELECOM), deve farsi riferimento ad apposito regolamento o alle specifiche prescrizioni all'interno dei capitolati d'appalto o protocollo di concessione.

6. Nel caso di più domande per lo stesso sito pubblico, o comunque soggetto a servitù pubblica, l'autorizzazione o il relativo titolo abilitativo sarà rilasciato a chi ha presentato per primo la domanda.

7. Per gli interventi di particolare rilievo l'ufficio competente potrà richiedere adeguato deposito cauzionale a tutela degli adempimenti prescritti e degli obblighi conseguenti.

8. Nell'"abaco degli elementi di arredo urbano" sono individuati alcuni oggetti di arredo, con esclusione delle facciate. I modelli, quando prevedono verniciatura, dovranno essere di colore verde scuro RAL 6005 oppure in colore grigio, con esclusione delle tonalità tendenti al nero e al bianco; in entrambi i casi è prescritta una finitura opaca, oppure di tipo micacea.

9. Per quanto attiene agli elementi di arredo esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si possono verificare le seguenti situazioni che richiedono specifiche modalità operative:

- a. elementi di arredo non autorizzati (sprovvisti di precedente titolo edilizio/paesaggistico) e non conformi al presente regolamento di indirizzo della qualità urbana: è fatto obbligo della rimozione degli stessi a cura e spese del proprietario. In caso di inadempienza sarà compito degli uffici comunali rimuoverli a spese dei proprietari.
- b. elementi di arredo non autorizzati (sprovvisti di precedente titolo edilizio/paesaggistico) ma conformi al presente regolamento di indirizzo della qualità urbana: considerato che le recenti norme in materia paesaggistica ed urbanistica hanno declassato la maggior parte degli interventi in materia di arredo, inserendoli tra le opere che non necessitano di titoli abilitativi paesaggistici ed urbanistici, la conformità al presente regolamento regolarizza, nei fatti, le installazioni un tempo prive di legittimità;
- c. elementi di arredo legittimati da appositi titoli paesaggistici ed edilizi, non conformi alle prescrizioni del presente regolamento: l'adeguamento degli elementi di arredo al regolamento in oggetto, è prescritta solo a seguito di interventi che eccedano la manutenzione ordinaria;
- d. Gli elementi di arredo quali tavoli, sedie, pedane ed elementi di delimitazione di aree, impiegati nell'allestimento delle aree esterne alle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, quando non conformi al presente regolamento, anche se legittimati da precedenti titoli urbanistico-paesaggistici, dovranno essere progressivamente sostituiti, entro e non oltre mesi 24 dall'entrata in vigore del regolamento, con elementi di arredo conformi.

**Le presenti disposizioni trovano applicazione nei centri urbani; per quanto attiene al territorio extraurbano ed agricolo, si rimanda alla specifica normativa di zona dettata dalle Norme Tecniche del PRG vigente.**



## ART. 2 – TENDE, OMBRELLONI, PERGOLATI

Si definiscono **tende** le strutture interamente costituite da teli in tessuto o materiale simile, sostenute da montanti orizzontali, e/o verticali, in legno, alluminio, ferro o altro metallo fissate o meno a muri perimetrali di edifici.

Si definiscono **ombrelloni** le strutture interamente costituite da teli in tessuto o materiale simile, sostenuti da montanti verticali in legno, alluminio, ferro o altro metallo semplicemente appoggiate a terrazze e balconi o altri spazi orizzontali.

Si definiscono **pergolati** le strutture intelaiate composte da montanti e traversi di collegamento con eventuale orditura secondaria del medesimo materiale, con funzione di frangisole oppure di sostegno per coperture leggere in tessuto o di vegetazione ornamentale

L'installazione degli elementi sopra descritti, non deve in nessun modo occultare gli elementi di pregio architettonico degli edifici, quali portali lapidei, sopra luce con relative inferriate metalliche, statue incastonate nella struttura muraria dell'edificio oppure targhe di particolare valore storico-documentale.

Gli elementi sopra descritti, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato conservativo; qualora si verificassero condizioni tali da compromettere il pubblico decoro e l'immagine del contesto ambientale e paesaggistico, sarà prescritta la loro rimozione, con obbligo di ripristino. In caso di inerzia, provvederà direttamente l'Amministrazione comunale, addebitando i danni ai diretti proprietari della struttura.

Tende, ombrelloni e pergolati esistenti, privi di legittima autorizzazione, devono essere rimossi e, se ancora necessari, riproposti in conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Le installazioni legittime, non conformi al presente regolamento, dovranno conformarsi in occasione di interventi manutentivi eccedenti l'ordinarietà.

Le prescrizioni del presente capitolo possono essere derogate solamente per interventi riguardanti edifici pubblici oppure che rivestono carattere di pubblica utilità, ovvero per installazioni temporanee, aventi carattere di eccezionalità e durata limitata nel tempo.

## 2.1 - Tende

Le tende devono essere sempre di tipo, forma, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'intero immobile sul quale devono essere installate, ed in armonia con quelle installate sugli edifici circostanti. I materiali ed i colori devono essere uniformati e coordinati per tutti i balconi presenti sulla medesima facciata di un edificio; **i teli non devono contenere alcuna forma pubblicitaria, eccezion fatta per le mantovane che possono riportare l'identificativo dell'esercizio a cui appartengono.** Non devono mai sporgere dal filo del terrazzo o poggolo a sbalzo o dal filo della terrazza ad attico; devono essere montate su strutture leggere e di limitate estensioni; devono essere dotate di meccanismo di apertura e chiusura e prive di appoggi verticali e/o chiusure laterali. I paramenti verticali, di natura provvisoria, possono essere impiegati solo negli esercizi alimentari che vendono merce deperibile, esclusivamente per la copertura degli alimenti di frutta e verdura e limitatamente alle ore della giornata di maggiore esposizione agli agenti atmosferici (esposizione al sole, ecc.). Le chiusure laterali, realizzate con materiali trasparenti, sono altresì consentite per i locali di ristorazione, per garantire l'igienicità dell'esercizio commerciale e dare protezione nei casi di particolari condizioni meteo (vento, pioggia, ecc).

Sono vietate le strutture in alluminio anodizzato; quest'ultime, se esistenti e dotate di regolare titolo autorizzativo, in occasione di opere manutentive dovranno essere sostituite con altro materiale oppure verniciate con tinte conformi al presente regolamento.

Nessun elemento fisso della struttura, compreso il cassonetto di protezione, a tenda chiusa, potrà sporgere oltre i 25 cm dal filo della facciata.

Il tessuto deve essere in linea con le caratteristiche della facciata per quanto attiene a caratteristiche, colore, materiale e tipologia; il telo dovrà essere possibilmente privo di frangia oppure con frangia lineare di altezza massima di centimetri 20. Il tessuto dei teli dovrà essere in tinta unita o rigato tradizionale (esempio: tela grezza, panna, beige, colore bruciato, giallo ecc.) ed omogeneo per tipologia e tonalità di colore per ogni unità edilizia; dovrà essere in materiale naturale oppure sintetico, potrà avere caratteristiche di impermeabilità **mentre sono espressamente vietati i teli di plastica o plastificati.**

Sono ammessi sia sistemi di avvolgimento manuali tramite asta di manovra su apposito organo fissato ad una delle staffe della tenda, sia sistemi motorizzati con applicazione di

motori elettrici e di eventuali apparati elettronici di automazione e controllo quali: anemometri, cellule solari, pluviometri, ecc. Gli eventuali elementi motorizzati devono comunque rimanere del tutto occultati alla vista.

### **2.1.1 – Tende su balconi (a sbalzo da filo facciata)**

Tipologie ammesse:

- a bracci laterali pieghevoli o fissi, senza montanti;
- a bracci laterali telescopici;
- a caduta con bracci a compasso.

Tipologie vietate:

- a sbalzo fisse;
- a capanno con curve e piantoni ovvero tenda con strutture fisse composte da guide laterali ed interposizione di rulli frangivento per l'appoggio e lo scorrimento del telo;
- a caduta guidata ovvero con la presenza di elementi guida (profili in metallo, cavi, aste rigide);
- a caduta con braccetti a ringhiera ovvero bracci atti a fissare la tenda alla ringhiera per trattenerla aperta;
- a capottina

### **2.1.2 – Tende su terrazze ad attico**

La larghezza della tenda da installare sulle terrazze ad attico (dimensione del lato parallelo alla facciata) non può essere estesa a tutta la larghezza del lastrico solare, a meno che la terrazza non sia delimitata da corpi di fabbrica adiacenti e di altezza superiore a quella del punto più alto della tenda (punto di fissaggio al muro). La larghezza deve essere proporzionale alla sua estensione di massima aperura (profondità).

Si profilano due tipologie di lastrico solare:

A. Superficie del lastrico solare inferiore a quella della parte chiusa o coperta a tetto

A.1 Tende da sole che raggiungano il limite estremo del lastrico solare (filo facciata), montate su struttura in ferro o lega leggera verniciata di colore bianco oppure verde RAL 6005 oppure nei toni dei grigi, finitura opaca; in alternativa, con

grana superficiale tipo micacea.

A.2 Tende da sole che non raggiungano il limite estremo del lastrico solare (filo facciata); in tal caso devono essere applicate le stesse norme relative ai balconi di cui al punto 2.1.1

B. Superficie del lastrico solare superiore a quella della parte chiusa o coperta a tetto

B.1 Tende da sole che non raggiungano, se non in casi eccezionali e giustificati sotto il profilo ambientale, di allineamenti od altro, il limite estremo del lastrico solare (filo facciata). In tal caso devono essere applicate le stesse norme relative ai balconi di cui al punto 2.1.1

### 2.1.3 – Tende per esercizi commerciali

All'esterno degli esercizi commerciali - al piano terra - è consentita l'apposizione di tende, purché siano aggettanti su spazi solo pedonali (marciapiedi o piazze) e non sporgenti per oltre mt. 2,50 dalla linea basamentale degli edifici, siano contenute entro il vano delle porte e delle finestre o delle vetrine e siano in armonia con l'ambiente e con l'architettura degli edifici. Solo in caso di **pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili)** le tende possono sporgere fino a mt. 5,00 ed essere estese a più porte e vetrine.

Le sporgenze sopra elencate devono essere comunque arretrate di centimetri 30 dal ciglio del marciapiede verso l'interno. Il bordo inferiore delle tende ed il loro meccanismo di avvolgimento non devono essere posti ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano del marciapiede.

Per quanto attiene tipologia, materiali, colori, tessuti, si rimanda alle prescrizioni di carattere generale di cui al punto 2.1.

L'installazione su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a pubblico transito è soggetta al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

## 2.2 - Ombrelloni

Gli ombrelloni possono avere struttura lignea oppure metallica, con forma in pianta di tipo tradizionale, con andamento circolare, semicircolare, quadrato oppure rettangolare.

Le caratteristiche principali sono:

- telo in tessuto in tinta unita oppure rigato con colori tradizionali (tela grezza, panna, beige, colore bruciato, giallo ecc.); sono da escludersi i teli di plastica o plastificati, i teli con impressi messaggi pubblicitari ed i teli con colori “vivi” ed a contrasto;
- divieto di apporre le chiusure verticali. I paramenti verticali, di natura provvisoria, possono essere impiegati solo negli esercizi alimentari che vendono merce deperibile, esclusivamente per la copertura degli alimenti deperibili di frutta e verdura e limitatamente alle ore della giornata di maggiore esposizione agli agenti atmosferici (esposizione al sole, ecc.);
- base di ancoraggio costituita da un ritto ed un basamento adatto ad assicurare la sufficiente stabilità, senza essere fissato in alcun modo al piano viabile ed alle strutture murarie retrostanti;
- l'installazione su suolo pubblico, oppure suolo privato soggetto a pubblico transito è soggetta al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

### **2.3 – Pergolati e gazebo**

Possono essere posizionati sulle terrazze ad attico oppure nelle aree pertinenziali degli edifici (sempre in ambito urbano e compatibilmente con gli spazi a disposizione, nel rispetto delle distanze dai confini e dagli altri fabbricati).

Dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Struttura portante in materiale ligneo oppure in metallo verniciato di colore bianco oppure verde RAL 6005 oppure nei toni dei grigi (nel caso dei pergolati e gazebo, se adeguatamente inserita nel contesto di riferimento, è possibile anche la colorazione nera), finitura opaca; in alternativa, con grana superficiale tipo micacea.
- divieto di apporre tamponamenti verticali, anche se non stabilmente fissi;
- divieto di apporre coperture fisse orizzontali, sia trasparenti che oscuranti; saranno accettate coperture con cannicciato oppure con tendaggi mobili, quest'ultime con colorazioni, materiali e caratteristiche simili a quelle delle tipologie di tende di cui ai punti precedenti;
- altezza massima non superiore a cm 240;
- dimensionamento e conformazione compatibile con quella degli edifici al contorno.
- E' contemplata anche la copertura con pinte rampicanti da ricercare nelle specie

vegetali della tradizione locale. A titolo esemplificativo si richiama la pianta della vite, la bouganville, il gelsomino, il glicine, ecc.

### **ART.3 – TARGHE**

Le targhe sono ammesse per attività professionali, attività commerciali, attività artigianali e attività ricettive (bed & breakfast, affittacamere e case vacanze) e possono essere collocate esclusivamente in numero di una per licenza a lato degli ingressi degli stabili in cui si svolge l'attività.

Se multiple, devono essere coordinate fra loro, per dimensioni, materiali, posizionamento ed armonizzarsi con l'architettura degli edifici su cui si collocano. Nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più unità immobiliari, il richiedente dovrà dimostrare di aver informato il condominio oppure i singoli condomini sull'installazione che intende perseguire; tutte le targhe che saranno installate presso lo stesso condominio, dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensione. Dovranno essere installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia d'impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali. Le targhe e le insegne commerciali devono essere studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui si inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso.

Le insegne sono ammesse solo per le attività commerciali, artigianali, esercizi pubblici e alberghi o pensioni. Per gli esercizi pubblici, gli alberghi e le pensioni è ammesso l'utilizzo contemporaneo di una targa e di un'insegna.

Gli esercizi pubblici possono esporre un menù da appendere a lato dell'ingresso dello stabile in cui si svolge l'attività o si ha la concessione di suolo pubblico. In alternativa è ammesso l'utilizzo di apposita lavagnetta (dimensioni max. cm.45 di larghezza e cm.90 di altezza, materiale ardesia ) sulla quale scrivere il menù del giorno con gessetto bianco oppure colorato.

La lavagnetta è anche concessa alle attività artigianali e può essere collocato o affissa alla parete dello stabile in cui si svolge l'attività o nelle immediate vicinanze.

Sono vietate qualsiasi forma di targhe e insegne luminose.

Le targhe che indicano un'attività commerciale o ricettiva o sedi di altre attività non devono comunque avere dimensioni superiori a cm. 21 x cm.30.

E' vietata l'installazione sui balconi, sulle recinzioni a giorno e sulle tende di targhe anche se non in modo fisso. E' altresì vietata la collocazione su suolo pubblico o privato, e l'affissione su edifici pubblici e privati di targhe, o qualsiasi tipo di cartello che non rientrano tra quelli consentiti dal presente regolamento. Solo nel caso in cui non è presente idonea superficie muraria al lato delle porte d'ingresso, atta a ricevere l'affissione della targa, è consentita l'apposizione sui cancelli oppure sulle recinzioni laterali.

Le targhe dovranno essere realizzate con materiali pregiati quali: rame, ferro battuto, ceramica, pietra, ardesia, legno tinteggiato, vetro od altro materiale trasparente di qualità oppure in materiale leggero quale il forex. Dovranno essere autorizzate e concordate con l'ufficio Tecnico Comunale.

Non è consentita comunque l'installazione di targhe che possano offendere il comune senso del pudore ovvero essere discriminatorie.

## **ART. 4 - INSEGNE DI ESERCIZIO**

1) Sono consentite le insegne qualora la loro collocazione ed esecuzione risulti decorosa, conveniente ed in armonia con le linee architettoniche dell'edificio; per le dimensioni, tipologia e collocamento in rapporto alle bucatre dell'edificio si rimanda a quanto prescritto dalle Norme Tecniche del PRG vigente (art. 212) che di seguito si riporta:

“ .....

- a) si esclude ogni tipo di insegna a bandiera e realizzata con tubi fluorescenti;
- b) sono ammesse esclusivamente insegne che non superino, sia in altezza che in larghezza, le bucatre o specchiature, dell'esercizio stesso”.

Le insegne poste in uno stesso edificio dovranno essere uguali od almeno armonizzate tra loro.

In caso di rimozione delle insegne, dovrà immediatamente essere ripristinata la facciata

dello stabile su cui erano applicate a spese e cura di chi lascia il fondo; in caso contrario sarà l'amministrazione a provvedere in danno nei confronti dei proprietari

2) E' proibita l'installazione di insegne in vicinanza della segnaletica stradale. Sono vietate:

- insegne a bandiera;
- insegne su palo;
- insegne installate da un lato all'altro dei porticati;
- insegne fuori dalle pertinenze dei negozi (proiezione esterna del fondo);
- insegne, loghi di richiamo, supporti per pubblicità, ecc., collocati nelle vie principali quando l'attività commerciale è situata nelle vie laterali o sul lato opposto della carreggiata;
- qualsiasi tipo di insegna luminosa a messaggio variabile tipo schermi televisivi, monitor e qualsiasi tipo di schermatura a supporto di videoproiettori, ecc.

3) E' vietata l'installazione sui balconi, sulle recinzioni a giorno e sulle tende di insegne anche se non in modo fisso. E' altresì vietata la collocazione su suolo pubblico o privato, e l'affissione su edifici pubblici e privati di insegne, o qualsiasi tipo di cartello che non rientrano tra quelli consentiti dal presente regolamento.

4) Le insegne dovranno essere realizzate con materiali pregiati quali: rame, ferro battuto, ceramica, pietra, ardesia o legno tinteggiato, vetro od altro elemento trasparente di qualità oppure in materiale leggero tipo il Forex. Dovranno essere autorizzate e concordate con l'ufficio Tecnico Comunale.

5) Non è consentita comunque l'installazione di insegne che possano offendere il comune senso del pudore ovvero essere discriminatorie.

6) Solo nel caso di attività che rivestono carattere di servizio pubblico, quali la rivendita di tabacchi e la farmacia, è consentita l'apposizione della tradizionale insegna a bandiera di riconoscimento dell'attività.

Le insegne esistenti, con valenza storica oppure rappresentative di un tessuto commerciale – artigianale espressione della tradizione locale, devono essere conservate e preservate recuperando, per quanto possibile, la loro immagine originale, anche se in contrasto con le tipologie ammesse dal presente regolamento (dimensioni in altezza e larghezza, disposizione a bandiera, ecc).



7) Non è ammesso il collocamento sullo spazio pubblico o di uso pubblico di elementi tipo cavalletti pubblicitari e porta locandine, ad eccezione di quelli per rivendite di giornali; in quest'ultimo caso devono essere disposti parallelamente alla facciata dell'edificio, nel senso di marcia del flusso pedonale, per non intralciare il passaggio. L'Amministrazione comunale, nell'ottica di garantire a tutte le attività commerciali un'adeguata visibilità e, al contempo, favorire la distribuzione delle attività sull'intero centro urbano, rivitalizzando le zone meno esposte e decongestionando le aree di maggior afflusso, si riserva la facoltà di valutare la possibile concessione di cavalletti pubblicitari in zone predeterminate, per quelle attività che non hanno visibilità nelle zone pedonali dove si concentra il massimo passaggio del flusso turistico. Le modalità di posizionamento dovranno conformarsi a quanto precedentemente detto riferito alle rivendite di giornali.

## **ART. 5 – LAMPADE E LUMINARIE – PROSPETTI DEI FONDI COMMERCIALI**

Per quanto riguarda l'illuminazione di locali, ristoranti, vetrine, ecc., si precisa che dovranno essere utilizzate luci realizzate con materiale pregiato e studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui si inseriscono, con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso.

Il presente regolamento, comunque, indica alcune tipologie di luci che possono essere utilizzate.

Si consiglia l'uso di lampade a basso consumo energetico (classe A) o led.

Le stesse dovranno essere collocate in modo da poter essere facilmente rimosse durante il periodo invernale di non utilizzo.

Nel caso in cui si preveda l'utilizzo di altri tipi di lampade diverse dalle disposizioni del regolamento in oggetto, si fa presente che dovrà essere presentato un progetto, a firma di un tecnico progettista, da sottoporre al parere dell'Amministrazione comunale.

Nel caso siano presenti lampade con valenza storica, o parti di esse, è prescritto un restauro degli elementi originali, senza sovrapposizioni con elementi moderni o non appropriati.

*Non sono ammessi:*

- Lampade o porta lampade che contengono sponsorizzazioni;
- Neon;
- Laser

Le lampade sporgenti all'esterno dei negozi, degli esercizi pubblici, ecc. devono avere altezza dal suolo compatibile con le caratteristiche delle porte di ingresso del locale dell'attività commerciale e comunque non sporgere oltre cm 30 dal filo del muro esterno.

Non è consentito apporre intorno alle aperture o vetrine dei negozi paramenti per evidenziarne l'immagine; qualora questi fossero esistenti, non è consentita la loro sostituzione anche con gli stessi materiali. Qualora si effettuassero interventi di ristrutturazione totale degli esterni (tende, targhe, insegne, infissi od altro), tali paramenti andranno rimossi.

## **ART. 6 - BACHECHE (vetrinette) E DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Per bacheca s'intende una struttura fissa a parete con telaio ligneo o metallico verniciato o brunito ed eventuali chiusure in vetro, all'interno della quale collocare cartelli o esporre oggetti anche a fini pubblicitari, o per propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di merce, menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi ed alberghi.

La predetta installazione è permessa solo in adiacenza alla sede dell'attività.

Non è consentita la posa in opera di bacheche collocate a terra su supporto proprio a margine stradale o in adiacenza ad edifici.

Le bacheche sono ammesse purché abbiano:

- Dimensioni analoghe a quelli esistenti al contorno, e di norma non superiori a cm 60 x 120, con profondità massima di cm 20;
- Telaio a disegno semplice, in legno o in metallo verniciato o brunito;
- Vetro frontale del tipo antisfondamento.
- L'illuminazione delle bacheche, se prevista, sarà del tipo semplice, con elementi illuminanti interni (led).

Per quanto riguarda i menù dei ristoranti ed altre attività commerciali, il presente regolamento prevede l'utilizzo di semplici lavagne con bordatura di legno a disegno lineare. Su dette lavagne, le cui dimensioni dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle facciate disponibili e comunque non superiori a cm. 45 x cm. 90, sarà scritto a mano e in monocolori, il menù o altre informazioni, che potranno essere modificate di volta in volta in funzione delle esigenze.

Nel caso in cui si preveda l'utilizzo di altri tipi di bacheche diverse dalle disposizioni del regolamento in oggetto, si fa presente che dovrà essere presentato un progetto a firma di un tecnico progettista, da sottoporre al parere dell'Amministrazione comunale. Sono vietati l'utilizzo di pannelli in materiale plastico lucido o simile di vario colore e formato, riportanti scritte pubblicitarie, menù od altro.

In caso di rottura, le sopracitate bacheche, dovranno essere tempestivamente sostituite dall'esercente; in caso di inottemperanza, e decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'invito dell'Amministrazione, saranno irrogate le sanzioni pecuniarie previste dalle vigenti norme nonché si procederà all'adozione degli atti amministrativi conseguenti.

L'irrogazione delle sanzioni potrà comportare anche l'adozione del provvedimento per la revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Per quanto riguarda i distributori automatici di sigarette, articoli igienico-sanitari e bancomat, dovranno essere collocati all'interno dell'esercizio con apertura all'esterno della vetrina. I distributori automatici che rivestono un carattere di pubblico servizio (biglietterie automatiche per i servizi pubblici, ecc), possono essere collocati su suolo pubblico oppure privato ma soggetto al pubblico passaggio, previo parere della Polizia municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

## **ART. 7 - MANUFATTI PER ESERCIZI PUBBLICI**

Il presente articolo disciplina l'occupazione di suolo pubblico nelle aree esterne pertinenti a pubblici esercizi (bar e ristoranti) e ogni altro tipo di attività commerciale e artigianale.

Gli esercenti che intendono estendere temporaneamente lo spazio di consumazione per la

clientela all'esterno dell'esercizio, nel tratto antistante (marciapiede, sede stradale o di portico), devono presentare apposita domanda allo sportello unico per l'edilizia, così come specificato nel "Regolamento occupazione suolo pubblico" comunale in vigore.

Potranno essere richieste superfici maggiori la cui concessione sarà valutata caso per caso dagli uffici comunali.

In linea di principio, l'uso dello spazio pubblico concesso non dovrà impedire od ostacolare il passaggio pedonale.

Durante il periodo invernale, di sospensione delle attività di occupazione suolo pubblico, dovranno essere liberati tutti gli spazi ed allontanati tutti gli elementi di arredo utilizzati nel periodo in esercizio (pedane, elementi di arredo, ecc.). Nel caso di mancata rimozione dei manufatti da parte dell'esercente titolare, la stessa sarà eseguita dal Comune a spese dell'inadempiente che incorrerà nella revoca di concessione di suolo pubblico, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste. Per quanto riguarda le pedane, dovranno essere rimosse per periodi di chiusura continuativa superiore ai 60 giorni.

La non osservanza, anche parziale di quanto sopra dichiarato, **comporterà la revoca della concessione di suolo pubblico**, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste e secondo le indicazioni del "Regolamento occupazione suolo pubblico" comunale in vigore.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e richiedere la rimozione dal suolo pubblico dell'intervento assentito, in qualsiasi momento, a seguito di semplice pre-avviso di **giorni 5 (cinque)**, senza che l'interessato possa richiedere risarcimento, rimborso, indennità di qualsiasi genere e tipo.

L'annullamento, la revoca, la decadenza o comunque il venir meno per qualsiasi ragione dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico comporta l'obbligo alla rimozione della struttura di arredo urbano.

In caso di carente manutenzione dell'arredo urbano e dell'area relativa, l'Amministrazione Comunale può revocare con effetto immediato l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, previo preavviso di giorni 5 (cinque) e salvo che il soggetto interessato provveda in questo termine ad adeguarsi alle prescrizioni impartite.

L'accoglimento della domanda di rinnovo è in ogni modo subordinato al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione.

Il titolare dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, è tenuto a realizzare, in ogni sua parte, l'intervento di arredo urbano entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della concessione, salvo diversa espressa precisazione contenuta nell'autorizzazione stessa.

Il titolare è tenuto a realizzare l'intervento in piena conformità al progetto ed alle disposizioni del presente regolamento.

Ogni difformità rispetto al progetto assentito, comporta l'obbligo di conformarsi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento; in difetto, l'intervento deve ritenersi integralmente abusivo e soggetto al regime sanzionatorio di rimessa in pristino; l'Amministrazione Comunale si riserva altresì di applicare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalle vigenti norme nazionali e dai vigenti regolamenti comunali.

In caso di lavori urgenti da eseguirsi nell'area interessata da parte del Comune o di altri Gestori di servizi pubblici, il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'eventuale rimozione immediata, per il tempo strettamente necessario, ed al ripristino del manufatto a sua cura e spese.

L'interessato non potrà in tal caso pretendere alcun risarcimento del danno o riconoscimento di alcun indennizzo.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà all'applicazione della sanzione relativa prevista nonché alla revoca di concessione di suolo pubblico.

La domanda, da inoltrare ai competenti uffici comunali, oltre alla documentazione di cui all'art.1, deve inoltre essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:

- . a) fotografie del sito (formato cm.13x18);
- . b) descrizione, colori e caratteristiche degli arredi mobili completi di depliant illustrativi;
- . c) planimetria quotata del locale.

Non saranno autorizzate richieste di uso pubblico in mancanza di documentazione adeguata e perfettamente descrittiva che dovrà essere strettamente osservata in corso della collocazione.

In tutti i casi l'uso dello spazio pubblico concesso non dovrà impedire od ostacolare il passaggio pedonale.

Gli elementi per svolgere le attività esternamente ai pubblici esercizi ed attività artigianali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

#### **a) Dehors**

Per **dehors** s'intende uno spazio esterno adibito esclusivamente all'accoglimento dei clienti, comunque delimitato, al servizio di "pubblici esercizi", attrezzato con sedute e tavolini e concesso in uso con apposita autorizzazione (per la sua collocazione e caratteristiche costruttive si rimanda all'art. 220 delle Norme Tecniche del PRG vigente). Di seguito si riporta l'enunciato della citata norma del PRG:

"Sono vietati dehors ed elementi tali da formare avancorpi fissi che sbordino dal perimetro del sedime del locale ricettivo o di ristoro. Sono ammesse costruzioni temporanee da adibirsi a chioschi, garitte ecc. solo se realizzate in: a) struttura portante: in alluminio verniciato oppure, in alternativa, in legno pure tinteggiato (verde scuro, bruno, o altro colore che si adatti alla qualità dell'ambiente circostante ecc...; b) perimetri: con semplici fioriere oppure in legno a doghe verticali, tinteggiato o naturale; c) copertura: tessile, oppure in doghe di legno o verniciate o naturali. Sono ammesse le tensostrutture in tessile. Nel caso di strutture considerate e regolarizzate dovranno essere applicate le normative paesaggistiche relative alle nuove edificazioni".

In linea generale, in merito alla progettazione dei dehors, si dovrà porre sempre la massima attenzione a non limitare le visuali panoramiche e a qualificare e caratterizzare lo spazio urbano in cui saranno inseriti.

I componenti utilizzati non dovranno mai arrecare intralcio né visivo né pedonale, dovranno essere mantenuti in perfetto stato di ordine e decoro e essere conformi alla Norma Tecnica del PRG.

Gli elaborati grafici a corredo della richiesta dovranno manifestare una particolare cura e qualità nella progettazione e nella scelta delle diverse componenti, improntate a sobrietà, linearità e coerenza tra loro. Sarà inoltre necessario produrre un fotomontaggio che consenta di valutare l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale di riferimento.

Nei dehors sono espressamente vietati:

- Teli di copertura (per tende, ombrelloni o altre strutture), in materiale plastico lucido e colorato;
- Sedie e tavolini in materiali plastico stampato;
- Graticciati e cannicci;
- L'alluminio anodizzato color oro o naturale per qualsiasi elemento del dehors;
- Scritte e loghi di sponsor;
- Getta-carte di materiale plastico stampato né riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né aventi forme pubblicitarie.
- Elementi a forma di gelato o di pupazzo o simili;
- Banchi di vendita esterni;
- Distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili;
- Giochi per bambini;
- Videogiochi e altri intrattenimenti;
- Quadri dipinti e/o fotografie;
- Installazione di impianti rumorosi.

La scritta identificativa del locale di riferimento potrà essere predisposta sul lato del dehors lungo il senso del flusso pedonale, non esteso a tutta la lunghezza del manufatto ma posizionato, preferibilmente, sulla zona interessata dall'accesso al dehors stesso.

Le chiusure laterali, in materiale trasparente, possono essere impiegate solo nel caso di particolari condizioni meteo, (vento, pioggia), per proteggere gli esercenti e, contestualmente, consentire migliori condizioni igienico-sanitarie nei casi di esercizi che svolgono l'attività con tavola apparecchiata.

## **b) Tavoli**

Le attrezzature da collocarsi all'interno dello spazio pubblico chiesto in concessione, tra cui i tavoli, dovranno essere mantenuti sempre in stato decoroso, è vietato l'uso di plastica leggera e deteriorabile e/o manufatti che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.

I tavoli dovranno essere realizzati con materiale di pregio, avere struttura di legno,

possibilmente in teak, a disegno semplice, senza alcun tipo di decoro sul piano, oppure in materiale metallico colore verde RAL 6005 oppure nei toni dei grigi con esclusione delle tonalità tendenti al nero e al bianco, finitura opaca; in alternativa, con grana superficiale tipo micacea.

Dovranno avere dimensioni sufficienti atte a garantire una seduta agevole, piano circolare, quadrato oppure rettangolo, non potranno essere impilati ed accatastati in maniera disordinata in uno dei lati dello spazio pubblico in concessione, neanche durante le ore notturne.

Nel caso in cui si preveda l'utilizzo di tavoli diversi dalle disposizioni del regolamento in oggetto, sia per materiali che per colorazione, si fa presente che dovrà essere presentato un progetto da sottoporre al parere dell'Ufficio Tecnico che, valutato il contesto ambientale di riferimento, può rilasciare provvedimento di deroga alle prescrizioni del presente regolamento.

Non sono ammessi:

- Tavoli con solo struttura in plastica o materiale simile e piano d'appoggio in legno o altro materiale;
- Tavoli completamente realizzati in materiale plastico o simile, anche se tinta legno;
- Decorati di qualsiasi genere;
- Tavoli riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita;

### **c) Sedie**

Le attrezzature da collocarsi all'interno dello spazio pubblico chiesto in concessione, tra cui le sedie, dovranno essere mantenute sempre in stato decoroso, è vietato l'uso di plastica leggera e deteriorabile e/o manufatti che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita. Le sedie dovranno avere disegno semplice, struttura, seduta e schienale in materiale ligneo oppure metallico di colore verde RAL 6005 oppure nei toni dei grigi con esclusione delle tonalità tendenti al nero e al bianco, finitura opaca; in alternativa, con grana superficiale tipo micacea; le sedute e gli schienali potranno essere di tela, a trama leggibile, in tinta unita, di colore chiaro, possibilmente nei



toni dell'ecrù, modello tipo "da regista".

Dovranno avere dimensione sufficiente atta a garantire una seduta agevole, non potranno essere impilabili, e nemmeno essere accatastate in maniera disordinata in uno dei lati dello spazio pubblico in concessione, neanche nelle ore notturne.

Nel caso in cui si preveda l'utilizzo di sedie diverse dalle disposizioni del regolamento in oggetto, sia per materiali che per colorazione, si fa presente che dovrà essere presentato un progetto da sottoporre al parere dell'Ufficio Tecnico che, valutato il contesto ambientale di riferimento, può rilasciare provvedimento di deroga alle prescrizioni del presente regolamento.

Non sono ammesse comunque:

- Sedie del tipo "impilabile" o non, con struttura interamente in plastica o materiale similare, anche se tinta legno;
- Sedie riportanti decori di qualsiasi genere;
- Sedie riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.

#### **d) Vasi e Fioriere**

In generale sono ammessi vasi e fioriere, quali possibili elementi di delimitazione dell'area pubblica in concessione; in ogni caso devono costituire abbellimento e non essere intralcio o mera delimitazione del suolo.

Le piante utilizzate dovranno essere mantenute con cura, pulite anche nello spazio circostante e, se del caso, sostituite periodicamente.

Dovranno inserirsi positivamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate in materiale pregiato, quale pietra arenaria, legno, ferro Corten, od in alternativa vasi in terracotta ed avere forma tradizionale.

Non sono ammessi:

- Fioriere con altezza superiore a cm 50 da pavimento;
- Fioriere realizzate in materiale plastico anche se tinte in legno;
- Vasi e fioriere contenenti pubblicità di sponsorizzazioni, né come forme

- pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti venduti;
- Vasi e fioriere con piante ornamentali in plastica, stoffa o altro.

L'impiego di elementi con caratteristiche differenti da quanto sopra rappresentato, dovrà essere valutato e autorizzato dall'Ufficio Tecnico che, valutato il contesto ambientale di riferimento, può rilasciare provvedimento di deroga alle prescrizioni del presente regolamento.

### **e) Pedane**

Possono essere realizzate con struttura leggera in metallo oppure legno, semplicemente appoggiata al suolo, facilmente removibili, con superficie calpestabile in materiale ligneo naturale oppure scuro, verde e grigio, tale, comunque, da garantire coerenza ed integrazione con le pavimentazioni esistenti. Il posizionamento sul manto stradale deve essere curato in modo da non arrecare danno al manto stesso. La loro collocazione dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio di Polizia Municipale per quanto attiene il rispetto del Codice della Strada e non potrà essere d'intralcio per il flusso pedonale e per gli spazi di scorrimento e manovra veicolari.

Il piano di calpestio dovrà essere il più possibile orizzontale, complanare al marciapiede, quando presente, prolungandone il piano di calpestio senza pericolose interruzioni, vuoti, disallineamenti o gradini. L'accessibilità alla pedana dovrà essere garantita a tutti gli esercenti, anche a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale.

### **f) Elementi per delimitazione aree**

Sono vietati qualsiasi forma di delimitazione di area in concessione se non quelli previsti quali vasi, fioriere e paletti metallici uniti con cordone tipo nautico.

## **ART. 8 – INGRESSI E VETRINE**

Si specifica che, ai fini del presente regolamento, fanno parte delle vetrine e degli ingressi le seguenti componenti:

- Bucatura, sopra luce

- Soglia, stipiti, architrave
- Vettrine, serramento
- Antoni, scuri
- Inferriata, serranda, cancello

Su questi elementi non sono ammessi:

- Cambiamenti delle dimensioni delle bucatore, e del sopra luce se non autorizzati a seguito di progetto predisposto e firmato da tecnico abilitato e sottoposto al parere della CLP
- Serramenti in pvc o simili
- Serramenti in alluminio anodizzato oppure colore naturale;
- Stipiti e soglie in materiale diverso da: ardesia, pietra arenaria, muratura intonacata
- Architravi in materiale diverso da: ardesia, pietra arenaria, muratura intonacata o legno
- Condizionatori a vista
- Gli elementi in genere che non permettono di leggere la bucatore, e il sopra luce, anche se removibili
- Maniglioni dei serramenti, se non verificati in sede di progetto dalla CLP
- Serramenti con parte vetrata di dimensioni superiore alla metà della superficie dell'anta, se non coperti da scuri
- Serrande e saracinesche di ogni tipo e materiale.

Dovranno essere salvaguardate e/o tutelate le ante con scuri esistenti.

Per quanto riguarda la proposta di un colore diverso dal verde scuro, occorre documentare la corretta scelta in relazione alle tinte della facciata ed al contesto, e sottoporla al parere della CLP e della Soprintendenza, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

## **ART. 9 - ESPOSITORI**

Gli espositori, da posizionare esternamente alle attività commerciali – artigianali e di servizio, nelle zone affidate in concessione, devono avere caratteristiche tali da inserirsi in

maniera armonica nel contesto edilizio di riferimento, sia per materiali, che per dimensioni che per tipologia. L'elemento di arredo dovrà essere posizionato in modo da non ostacolare i caratteri di pregio dell'edificato (quali portali, antenidi, cantonali, marcapiano, opere artistiche, ecc), lungo tutta l'estensione della zona in concessione. Come detto, le dimensioni sono variabili, e dettate, prioritariamente, dalle bucatore presenti sull'edificio di riferimento. In linea di massima, l'altezza dei manufatti non dovrebbe superare i mt 2,10, mentre la larghezza sarà in funzione dello spazio pubblico a disposizione. La profondità è variabile da un minimo di cm 5 circa, fino ad un massimo di cm 30; è consentita la realizzazione di sporgenze nella parte basamentale (scalettatura), con l'unico vincolo legato alla zona in concessione ed al parere della Polizia Municipale, per ciò che attiene la compatibilità con la viabilità esistente.

La scaffalatura come sopra illustrata, sarà realizzata in metallo oppure legno, con colorazione naturale oppure tale da mitigarsi con gli scenari prospettici di riferimento; la sua immagine può variare da un semplice "graticcio" a parete fino ad un vero e proprio scaffale con fianchi e ripiani. L'obiettivo è quello di collocare la merce in esposizione in modo "ordinato", evitando l'effetto "mercato" oppure "panni stesi".

Fanno parte delle scaffalature anche i carrelli porta abiti: in questo caso si richiede l'impiego di elementi coordinati con gli altri espositori presenti, che abbiano un'immagine curata e che siano in grado di contenere in modo ordinato i capi di abbigliamento. Sono da evitare gli elementi di basso profilo, "dozzinali", in cattivo stato manutentivo oppure che non sono in grado di "contenere" i capi di abbigliamento.

Per quanto attiene i "totem" porta cartoline oppure porta calamite, saranno da privilegiare gli elementi da posizionare a parete, coordinati con l'immagine degli altri espositori presenti. Esclusivamente nel caso di mancanza di spazio a parete, è consentito l'impiego massimo di due totem da collocare nello spazio pubblico in concessione, previa verifica con l'Ufficio di P.M. per quanto riguarda l'assenza di impedimento alla circolazione.

Rientrano nel capitolo delle scaffalature anche le "basi" da impiegarsi per esporre la merce, evitando di distribuirle sulle pavimentazioni stradali. Saranno anch'essi in legno oppure metallo, con forma scatolare oppure a traliccio e saranno posizionati preferibilmente a parete, limitando al minimo gli elementi da posizionare "liberi" negli spazi comunque oggetto di concessione.

Alcune immagini non totalmente esaustive delle tipologie possibili, sono riportate nell'apposita scheda contenuta nel capitolo "Abaco degli elementi di arredo urbano".

Nell'appendice verranno date indicazioni puntuali relative alle modalità per assemblare in opera gli elementi di arredo così come illustrato.

Non sono comunque ammessi:

- Nel caso di espositori all'interno degli antoni, gli elementi che non permettono la leggibilità del complesso infisso-portale al contorno;
- Vetrinette con profili in alluminio anodizzato oppure naturale;
- Elementi e/o vetrine in genere in materiale plastico, Pvc e/o materiale simile;
- Nel caso di nicchie già esistenti, profilature e riquadrature delle stesse con materiali diversi dall'ardesia, pietra arenaria, muratura intonacata;
- Espositori sponsorizzati;
- La realizzazione di nuove nicchie nella muratura esterna;
- Trasformazione di finestre in vetrine cieche;

## **ART. 10 - ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E SIMILARI (TELEFONIA, ELETTRICITA', METANO, SEMAFORI, ETC..)**

La collocazione di apparecchiature tecniche entro contenitori deve rispettare il contesto ambientale ed architettonico in cui sono inserite: devono, quando possibile, essere uniformate nel colore (verde RAL 6005 oppure nei toni dei grigi con esclusione delle tonalità tendenti al nero e al bianco, finitura opaca; in alternativa, con grana superficiale tipo micacea) e trovare forme e dimensioni il più contenute possibile. Ogni nuova collocazione o sostituzione nell'ambito di una revisione delle reti di servizio, sarà presentata con un piano di insieme che ne consenta l'esame delle caratteristiche esistenti e di progetto.

## **ART. 11 - APPARECCHI DI INFORMAZIONE TELEMATICA**

Tutti gli apparecchi di informazione telematica devono avere facile riconoscibilità (logo o

stemma), forma e dimensioni tali da non costituire pericolo (spigoli arrotondati, assenza di sporgenze dalla sagoma principale) e colore unificato (verde RAL 6005 oppure nei toni dei grigi con esclusione delle tonalità tendenti al nero e al bianco, finitura opaca; in alternativa, con grana superficiale tipo micacea). La collocazione negli ambiti pubblici, strade o piazze non deve costituire intralcio al flusso pedonale.

## **ART. 12 - DECORO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI**

Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano. Tale obbligo vale anche per le facciate di edifici privati o le parti di esse. Laddove siano collocate su facciate, fondi commerciali ecc. draglie di sostegno di tende, targhe o oggetti di arredo non più utilizzati o paline di sostegno di insegne o similari non più utilizzate, è fatto obbligo ai proprietari o al condominio di eliminarle a proprie spese e ripristinare il decoro della facciata stessa. In caso d'inadempienze sarà compito degli uffici comunali eliminarle in danno dei proprietari. Così pure le facciate che presentino lordure, graffiti o siano state oggetto di vandalismo, devono essere ripristinate e ridipinte. Tali casi possono essere oggetto d'ingiunzione di manutenzione da parte dell'ente locale.

Il suolo privato dovrà essere mantenuto in buono stato di decoro ambientale ed architettonico, in caso contrario valgono le disposizioni del precedente comma.

I motocicli, le biciclette o quant'altro risulti in stato di abbandono o che infici l'aspetto e il decoro urbano, saranno rimossi a cura del Comune in danno ai proprietari ove individuati.

## **ART. 13 – TINTEGGIATURE ED ALTRI ORNAMENTI**

Nel caso di interventi manutentivi su immobili che presentano particolari elementi decorativi sia pittorici che a rilievo, è fatto obbligo di ripristinarli con tecniche e materiali adeguati, per garantire la loro conservazione per il futuro.

Qualsiasi inottemperanza a quanto sopra riportato, se opportunamente documentata, verrà sanzionata a termini di legge e comporterà comunque il ripristino dell'elemento di

pregio.

## **ART. 14 – INFISSI ESTERNI**

Per quanto attiene caratteristiche, colori, materiali e tipologie degli infissi, si rimanda alle puntuali norme del PRG vigente (Artt. 190,191,192). Di seguito si riportano le suddette norme:

### **“Articolo 190 - bucatore: finestre ed accessi (riferimento scheda normativa paesaggistica-ambientale n.18)**

Qualunque bucatore debba essere aperta su fabbricati esistenti, o di nuova edificazione, dovrà rispettare gli assi di allineamento verticali ed orizzontali in particolare, si avrà cura di rispettare anche le simmetrie distributive, relativamente a porte e finestre; in ogni caso la sagoma degli sfondati delle finestre potrà essere quadrata o rettangolare con i lati maggiori verticali.

A prescindere dal rapporto di illuminazione dei locali il rapporto fra la superficie murata e vetrata deve uniformarsi a quello delle fronti degli edifici immediatamente circostanti tipologicamente rappresentative dell'edificato storico. Nel caso di portoni e portoncini la bucatore dovrà essere di forma rettangolare con altezza non inferiore a 2,10 metri, eventuali bordi sono da prevedersi esclusivamente in arenaria o ardesia eventuali sopra luce devono esclusivamente avere forma geometrica come da schemi allegati.

I portoni ed i portoncini dovranno essere realizzati in legno preferibilmente laccato in verde scuro, ad andamento semplice e lineare con la seguente tipologia: a) a specchiatura pannellata liscia, senza decori o cornicette, con cornice perimetrale in massello a sezione rettangola e traversa ad altezza della maniglia. È ammessa, per ambedue i tipi, la formazione nella parte superiore della specchiatura, di una finestratura. Le ante dovranno essere tinteggiate uniformemente.

### **Articolo 191 - telai a vetro**

I serramenti interni dovranno essere previsti esclusivamente in legno naturale verniciato, di colore bianco; oppure in alluminio preverniciato di colore bianco. Le specchiature

potranno essere realizzate con ante a vetro unico oppure a crociera semplice od a crociera riquadrata multipla, detta anche all'inglese.

L'uso di vetrocamera è ammesso, con la proibizione di interporre tra i vetri delimitati la camera d'aria le crociere o listelli, che dovranno, quindi, essere sovrapposti alle facce esterne delle vetrocamera.

### **Articolo 192 - serramenti esterni**

I serramenti, nel caso di edifici ove siano insediate o da insediare funzioni abitabili, dovranno essere realizzati esclusivamente con persiane alla genovese nei seguenti materiali: a) legno verniciato in pittura oleosintetica, o similare, di colore verde scuro; b) alluminio preverniciato di colore verde scuro.”

## **ART. 15 – CANNE FUMARIE**

L'adeguamento in materia di impianti di riscaldamento rispetto alle normative vigenti può prevedere in molti casi la costruzione di nuove canne fumarie a favore di singole unità immobiliari o di interi stabili. In questo ultimo caso sarà cura dell'amministratore provvedere a far realizzare un unico condotto per il passaggio di più impianti, possibilmente nei cortili interni. Qualora questo non si attuabile si dovrà provvedere ad un unico progetto, anche da realizzare in lotti successivi, che preveda canne fumarie da terra a tetto in muratura nel solito colore della facciata. Non sono ammesse canne fumarie in materiale metallico nelle facciate fronte strada, queste dovranno, anche singolarmente, essere costruite con una camicia in muratura e colorate nelle tonalità di facciata.

## **ART. 16 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**

Le unità esterne degli impianti di condizionamento non potranno essere di norma collocate all'esterno delle facciate o sui balconi prospicienti la pubblica via, prediligendo l'utilizzazione di parti di facciata verso i cortili interni delle abitazioni. In caso di comprovata impossibilità ed in mancanza di alternative progettuali potranno essere valutate in accordo con gli uffici competenti soluzioni alternative tali da minimizzare



l'impatto esteriore.

Nei fondi commerciali tali impianti saranno collocati all'interno delle bucaure esistenti senza sporgenze all'esterno e con mascheratura tramite grigliati o persiane.

Si predilige l'uso di macchine del "sistema tipo unico", sistema di climatizzazione senza unità esterne, il cui solo collegamento esterno previsto avviene tramite due fori di diametro 153 mm., opportunamente chiusi con griglie che dovranno essere tinteggiate nel colore della facciata, così come specificato all'allegato 10 del presente regolamento.

## **ART. 17 – UTENZE IMPIANTISTICHE**

Per quanto attiene la gestione delle utenze impiantistiche presenti sui fronti degli edifici, si rimanda alle prescrizione riportate nelle Norme Tecniche del PRG vigente (art. 197). Di seguito l'enunciato del citato articolo di PRG:

“Nelle facciate soggette a manutenzione straordinaria, si provvederà, nel rispetto delle relative normative, alla posa sotto traccia delle utenze, ciò al fine di evitare situazioni estetiche dequalificanti per l'edificio ed il contesto paesaggistico”.

## **ART. 18 – ANTENNE E IMPIANTI DI RICEZIONE**

18.1 - L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico del territorio e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

18.2 - Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

18.3 - Tutti gli immobili composti da più unità abitative omogenee, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, si devono avvalere, prescrittivamente, di impianti centralizzati siano essi convenzionali o comprendenti antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

18.4 - L'antenna parabolica qualora installata sulla copertura dell'edificio, andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque a quota inferiore rispetto al colmo del tetto. Fatta eccezione per puntamenti satellitari particolari, sulla copertura degli edifici è consentita l'installazione di una sola parabola per ricezioni satellitari.

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche:

- all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli,
- sulla proiezione frontale di abbaini e velux e nel raggio circostante ad essi pari all'altezza dell'antenna.

18.5 - Qualunque sia la loro collocazione, le parabole dovranno avere dimensioni le più ridotte reperibili in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella del manto della copertura (o della parete, quando su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi in grado di evidenziarne la presenza. Nel caso di installazione in facciata oppure all'interno dei balconi, quando sia dimostrata l'impossibilità del posizionamento a tetto della parabola centralizzata, è consigliato l'impiego dei più moderni sistemi di ricezione, costituiti da parabole di forma rettangola e dimensioni particolarmente ridotte, che consentono una efficace mimetizzazione con la facciata retrostante oppure con i possibili vasi di fiori presenti sui corrimano interni delle terrazze di copertura e dei balconi. I convertitori ed i relativi supporti possono mantenere la zincatura esterna, e se colorati, devono avere una tonalità uguale o simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare. I cavi di collegamento non devono essere visibili all'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell'edificio, devono essere mimetizzati seguendo grondaie e cornicioni o mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell'edificio. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica o derogare alla disciplina ivi prevista dovranno valutarsi con l'Ufficio Tecnico mediante presentazione della domanda di autorizzazione di cui al punto 7.

18.6 - L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari avviene in assolvimento alla legislazione vigente.

18.7 - Le responsabilità dell'applicazione del presente articolo sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di

antenne condominiali, e degli installatori.

Nel caso vengano installate antenne paraboliche con modalità non conformi alle disposizioni del presente regolamento, verrà intimato l'adeguamento procedendo, in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse a spese del responsabile dell'abuso, fatto salvo l'adozione dei provvedimenti di carattere penale e sanzionatori previsti dalla legislazione vigente.

In caso l'antenna non conforme non venga rimossa, il Comune provvederà direttamente, addebitando le relative spese ai diretti responsabili (proprietari singoli o amministratori di condominio).

18.8 - Le antenne paraboliche esistenti nel territorio del Comune di Riomaggiore, dovranno conformarsi con le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per le installazioni coperte da titoli abilitativi legittimi.

18.9 - Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni ambientali e dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi.

## **ART. 19 – SCALINATE E STRADE PUBBLICHE E PRIVATE**

Le scalinate e le strade pubbliche o quelle private con pavimentazioni o elementi storici dovranno essere mantenute in condizioni di decoro nel rispetto della tipologia, forma e qualità dei materiali impiegati. Qualora questi percorsi siano interessati da lavori di rifacimento o di manutenzione è obbligo il ripristino nei materiali originali.

## **ART. 20 – SPORTELLI UTENZE**

Tutti gli armadietti delle utenze dovranno essere posizionati, preferibilmente, a filo facciata senza alcuna sporgenza. Se per motivazioni legati alla proprietà dei muri, non fosse possibile incassare gli armadietti impiantistici, questi dovranno essere posizionati in spazi

idonei, in modo da non intralciare i flussi di transito, sia pedonale che veicolare, ed esternamente ai principali assi visuali.

Gli sportelli dovranno essere in metallo zincato e tinteggiato di colore identico a quello dell'intonaco circostante, oppure con intelaiatura metallica e pannellatura riprodotte il motivo del corpo edilizio su cui sono inseriti (intonaco, pietra, ecc). Tutte le nuove installazioni dovranno conformarsi a quanto disposto dal presente articolo; gli sportelli esistenti, se interessati da opere manutentive eccedenti l'ordinario, dovranno anch'essi essere adeguati al presente articolo.

## **ART. 21 – NUMERI CIVICI**

Nel caso in cui si verifichi la necessità di identificare un nuovo accesso (nuova costruzione, frazionamento, ecc), sarà cura dell'interessato provvedere alla richiesta del nuovo numero civico, presso il competente Ufficio comunale. Sarà sempre a carico dell'interessato predisporre il numero civico con i materiali e le caratteristiche in uso nel Comune, provvedendo alla successiva affissione.

La richiesta del numero civico andrà allegata alla comunicazione di fine lavori, mentre alla Dichiarazione certificata di agibilità andrà allegata idonea documentazione fotografica relativa all'affissione del numero civico stesso.

## **ART. 22 – SANZIONI**

1 - La violazione alle norme del presente regolamento, non già sanzionate ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, del Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico o di altri regolamenti comunali in materia, è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ed € 500,00.

2 - Si applica al procedimento quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

3 - Ad integrazione di quanto previsto nel Regolamento comunale sull'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nell'ipotesi di due violazioni commesse nel corso del medesimo mese solare a quanto disposto dagli articoli del presente regolamento la concessione di suolo pubblico è sospesa per un periodo di 7 giorni.

4 - Ad integrazione di quanto previsto nel Regolamento comunale sull'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, ulteriore violazione alle norme del presente regolamento, intervenuta dopo la seconda sospensione, la concessione di suolo è revocata.

5 - Il conteggio delle violazioni di cui al comma 3 è azzerato all'inizio di ciascun anno solare.

6 - Ai sensi dell'articolo 3, commi 16, 17 e 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94, nel caso di indebita occupazione del suolo pubblico o di mancato adempimento agli obblighi inerenti alla pulizia o al decoro degli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

## **ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI**

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

## **APPENDICE - Indicazioni sulle modalità organizzative degli spazi in concessione, rapportate con le varie tipologie di esercizi**

Richiamando i principi generali esplicitati nell'Art. 1 del presente regolamento, scopo dell'appendice è dare indicazioni puntuali, per tipologia di attività, su come disporre gli elementi di arredo urbano necessari per l'esposizione della merce, nel rispetto del presente regolamento, dei principi generali sopra richiamati e nel rispetto dei caratteri peculiari dell'edificato storico (portali, elementi decorativi, anteridi e cantonali, opere d'arte, ecc), cercando di creare maggiore ordine e uniformità nella gestione delle esposizioni, il tutto nell'interesse della Comunità e della salvaguardia dell'immagine storica dei borghi, riconosciuti patrimonio UNESCO e tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio come "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici".

Come più volte riportato nell'articolato del presente regolamento, gli elementi di arredo, siano essi tende, ombrelloni, scaffalature, ecc, devono essere posizionati in modo tale da lasciare "liberi" alla visione gli elementi caratteristici dell'edificato, come i portali, le cornici marcapiano, le eventuali statue presenti nelle facciate, i cantonali e le anteridi ed ogni altro elemento rappresentativo dell'immagine storica dell'edificato, così come dovranno essere lasciati liberi i "cannocchiali visivi" che consentono la percezione d'insieme della struttura urbana e degli scenari prospettici, rappresentati dal mare e dalle colline terrazza che cingono il patrimonio costruito.

Per quanto sopra riportato, gli elementi di arredo dovranno essere posizionati preferibilmente a parete, lasciando libera la visione dei portali e degli altri elementi di pregio delle facciate. Anche gli ombrelloni dovranno essere preferibilmente posizionati a parete. Gli elementi discosti dalle pareti dovranno essere preferibilmente bassi, in modo da non ostacolare con la loro presenza, le visuali prospettiche. Per quanto sopra esposto, i capi di abbigliamento in esposizione dovranno essere collocati in modo ordinato sulle scaffalature mentre non è consentito appenderli alle tende ed agli ombrelloni.

Le bacheche, le lavagne, i menù, le insegne e le targhe potranno essere posizionati nel numero e con le caratteristiche descritte negli articoli specifici.

Altro criterio da osservare per gestire gli spazi espositivi è quello di evitare sovrapposizioni di elementi che, oltre a creare confusione, non consentono la giusta visibilità alla merce

esposta. Per tale motivo, non è consentito disporre sul suolo pubblico più di un totem porta oggetti (calamite, cartoline, ecc.).

### **Negozi di abbigliamento:**

Gli espositori di cui all'Art. 9, compreso i carrelli porta abiti, possono essere posizionati, addossati alla parete, lateralmente alle porte ed alle finestre, occupando linearmente lo spazio in concessione. E' altresì consentito posizionare manichini oppure servomuti nello spazio in concessione nel numero massimo di 2 per attività. La possibilità di posizionare un carrello porta abiti aggiuntivo, discosto dalla parete all'interno dell'area in concessione, sarà valutato puntualmente dall'Ufficio Tecnico sentito il parere della Polizia Municipale per quel che attiene gli aspetti viabilistici.

Se lo spazio in concessione lo permette, la merce potrà essere collocata anche su supporti bassi, con forma scatolare oppure a traliccio, evitando così il posizionamento della merce sulla pavimentazione stradale.

### **Negozi alimentari:**

Le scaffalature, anche con forma a gradoni, dovranno essere posizionate a parete, lasciando libera la zona a terra da merce in esposizione oppure da elementi di supporto. Anche in questo caso, se lo spazio in concessione lo permette, la merce potrà essere collocata anche su supporti bassi, con forma scatolare oppure a traliccio, evitando così il posizionamento della merce sulla pavimentazione stradale

### **Bar, Ristoranti, Take Away:**

Per queste tipologie di attività, si rimanda alle indicazioni puntuali riportate negli articoli riguardanti i manufatti per esercizi pubblici (art. 7), le bacheche (art. 6), le targhe e le insegne (art. 3 e 4) e le tende ed ombrelloni (art. 2).





## **ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO**

## TENDE

### TIPOLOGIE AMMESSE





### BRACCI ESTENSIBILI



### BRACCI A COMPASSO

TENDE

TIPOLOGIE VIETATE



CAPOTTINA RETRATTILI

SBALZO FISSE



CADUTA GUIDATE

CADUTA GUIDATE E/O BRACCETTI A RINGHIERA

## OMBRELLONI

TIPOLOGIE AMMESSE - PIANTA CIRCOLARE, SEMICIRCOLARE, QUADRA E RETTANGOLA



PALO CENTRALE LEGNO / METALLO



PALO LATERALE LEGNO / METALLO




PALO CENTRALE LEGNO / METALLO



PALO LO DISASSATO PER APPOGGIO PARETE

## FIORIERE

### TIPOLOGIE AMMESSE



### ARENARIA



### LEGNO

### CORTEN



### TERRA COTTA

## ESPOSITORI


### TIPOLOGIE AMMESSE



## SCAFFALATURE

## ESPOSITORI

### TIPOLOGIE AMMESSE



### CARRELLO PORTA ABITI

**INDICE**

<b>ART. 1 – OBIETTIVI, INDIRIZZI e DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 – TENDE, OMBRELLONI, PERGOLATI.....</b>	<b>9</b>
<b>ART.3 – TARGHE.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 4 - INSEGNE DI ESERCIZIO .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 5 – LAMPADE E LUMINARIE – PROSPETTI DEI FONDI COMMERCIALI.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 6 - BACHECHE (vetrinette) E DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 7 - MANUFATTI PER ESERCIZI PUBBLICI.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 8 – INGRESSI E VETRINE.....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 9 - ESPOSITORI .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 10 - ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E SIMILARI (TELEFONIA, ELETTRICITA', METANO, SEMAFORI, ETC..) .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 11 - APPARECCHI DI INFORMAZIONE TELEMATICA.....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 12 - DECORO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 13 – TINTEGGIATURE ED ALTRI ORNAMENTI.....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 14 – INFISSI ESTERNI.....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 15 – CANNE FUMARIE.....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 16 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 17 – UTENZE IMPIANTISTICHE.....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 18 – ANTENNE E IMPIANTI DI RICEZIONE .....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 19 – SCALINATE E STRADE PUBBLICHE E PRIVATE.....</b>	<b>35</b>
<b>ART. 20 – SPORTELLI UTENZE.....</b>	<b>35</b>
<b>ART. 21 – NUMERI CIVICI .....</b>	<b>36</b>
<b>ART. 22 – SANZIONI.....</b>	<b>36</b>
<b>ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI.....</b>	<b>37</b>
<b>APPENDICE - Indicazioni sulle modalità organizzative degli spazi in concessione, rapportate con le varie tipologie di esercizi .....</b>	<b>38</b>
<b>ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO .....</b>	<b>41</b>